

OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA': QUALE TERMINE?

La questione è quella del termine per l'opposizione al decreto di liquidazione ex art.170 T.U. n.115/2011.

L'art. 34 co.17 del d. lgs 150/2011 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art.170 del T.U. n.115/2011 ed ha riscritto il primo comma non contemplando più il termine decadenziale di 20 giorni per proporre opposizione.

A prima vista sembrerebbe una svista del legislatore poiché è rimasto inalterato l'art.168 co.3 che prevede la provvisoria esecutività del decreto "quando sussiste il segreto sugli atti di indagine"; non si spiegherebbe più l'esistenza di questa disposizione e del conseguente "doppio binario" nel momento in cui viene meno il termine per proporre l'opposizione.

Di fronte al vuoto normativo creato alcuni autorevoli autori hanno cercato aiuto in una interpretazione costituzionalmente orientata facendo ricorso all'istituto dell'analogia: la norma specifica a cui fare riferimento è l'art.17 co.3 del d.lgs 150/2011 la quale disciplinando l'impugnazione avverso il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati dell'EU prevede ora il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso; l'interpretazione proposta si fonda su due assunti:

il primo è che la nuova formulazione dell'art.170 non ha modificato la natura del giudizio che è e deve rimanere in giudizio di impugnazione/opposizione (quindi necessita di un termine) e non è stato trasformato in un giudizio di accertamento sull'esistenza o sull'entità del diritto al pagamento del compenso.

Il secondo è che la eventuale trasformazione del giudizio di impugnazione/opposizione in giudizio di cognizione rappresenterebbe un vulnus rispetto alla legge delega art.54 legge n.69/2009 che non dovrebbe consentire la trasformazione del rito.

A parere dello scrivente la suddetta impostazione non è convincente.

Innanzitutto bisogna ricordare come la Corte Costituzionale con ordinanza n.38/1988 ha già avuto modo di sostenere che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento è un giudizio di cognizione piena e non di impugnazione; tale assunto viene ribadito anche dalla circolare del Ministero della Giustizia del 11/05/2012 che in merito al contributo unificato sostiene che *“non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art.170 del DPR n.115/2002.. trattasi di provvedimenti cui è stato da sempre attribuito valore monitorio”*.

Caduto questo assunto non ha giustificazione il ricorso ad una interpretazione analogica che introdurrebbe surrettiziamente un termine decadenziale non più previsto dalla normativa vigente; questo sì che sarebbe un grave vulnus del diritto di difesa riconosciuto e tutelato dalla Costituzione.

Pertanto, non rimane altro che optare per la soluzione drastica che a legislazione vigente non esiste più un termine decadenziale entro il quale proporre opposizione e che il decreto di pagamento è contestabile in qualsiasi momento, nei limiti del termine prescrizione ordinario.

Del resto questa interpretazione non appare così destabilizzante poiché anche nel sistema previgente l'eventuale opposizione proposta, qualora fosse stata conosciuta all'ufficio precedente (essendo una mera possibilità da parte del magistrato chiedere atti o documenti agli uffici che hanno provveduto alla liquidazione), non aveva la capacità di sospendere la liquidazione ed interromperne l'iter, sospensione che poteva essere disposta solo per gravi motivi dal magistrato precedente.

Da ultimo proporrei un consiglio pratico per gli uffici spese di giustizia: seguire ad annotare in calce al decreto di liquidazione la data di notifica (è necessaria per la decorrenza del termine prescrizione) ed annotare al posto dell'esecutività la seguente indicazione *“alla data del _____ non risultano ricorsi presentati”*. L'ultima parola spetta comunque al Funzionario delegato che dovendo eseguire i pagamenti è opportuno che dia indicazioni facendo seguito alle direttive in

precedenza emanate al fine anche di garantire unitarietà di comportamenti all'interno del distretto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Bonanni Paragallo